

TRIBUNALE DI FERRARA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per i sigg.ri:

- 1. CAMMARANA MONICA** (C.F. CMMMNC79P55M088A), nata a Vittoria (RG) il 15.09.1979 e residente in Acate (RG), via Amorelli n. 14;
- 2. CANNIZZO ELENA** (C.F. CNLNE71S63H224J), nata a Reggio Calabria il 23.11.1971 e residente in Reggio Calabria – Loc. Gallico (RC), via Privata Marra n. 23;
- 3. GIARDINIERE FRANCESCA MARIA** (C.F. GRDFNC64P45B774J), nata a Cariati (CS) il 05.09.1964 e residente in Cariati (CS), via Fornara n. 8;
- 4. GULMINI IRENE** (C.F. GLMRNI83M59C980F), nata a Copparo il 19.08.1983 e residente in Berra (FE), via Viara n. 28/B;
- 5. SARDI MARIA** (C.F. SRDMRA79D58F158M), nata a Messina (ME) il 18.04.1979 e residente in Ferrara (FE), via G. Byron n. 55;
- 6. URSO MARIA CECILIA** (C.F. RSUMCC81D44G273W), nata a Palermo il 04.04.1981 e residente in Altavilla Milicia (PA), Via Enna n. 13;
- 7. SIMONE ELISABETTA** (C.F. SMNLBT82S57A225T), nata ad Altamura il 17.11.1982 e residente in Altamura (BA), via Termoli n. 8.

tutti rappresentati e difesi, per procure alle liti allegate alla busta telematica del presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, (C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci, (C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it), Tiziana Sponga, (C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062) tutti elettivamente domiciliati in Ferrara, nel Corso Cavour n. 50, presso e nello studio dell'Avv. Elisabetta Marchetti (C.F. MRC LBT 69A50 D548K, PEC. elisabetta.marchetti@ordineavvocatiferrara.eu)

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Elisabetta Marchetti dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento



de quo ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 0519910062, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, elisabetta.marchetti@ordineavvocatiferrara.eu

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FERRARA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80062970373
- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BARI** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80024770721

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI

- di **tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (**AAAA**) e Scuola Primaria (**EEEE**), **vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹**

* * *

PREMESSA IN PUNTO DI FATTO

Le ricorrenti sono **insegnanti precarie, abilitate** alla professione docente **in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede **la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.**

Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.**



Le ricorrenti **sono attualmente inserite nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto**, ossia nelle graduatorie **utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi** e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 2)

Le ricorrenti **aspirano ad essere incluse**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Ferrara, per Cannizzo Elena di Bologna e per Simone Elisabetta in quella di Bari**, valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie **riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato** sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e *succ. modif.*

La sottostante tabella sintetizza la **condizione soggettiva delle ricorrenti** così come risultante dalla documentazione allegata.

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto.	AMBITO TERRITORIALE DI ASPIRATA INCLUSIONE
CAMMARANA MONICA	2000/2001	AAAA - EEEE	AAAA - punti 14 EEEE - punti 113	FERRARA
CANNIZZO ELENA	1987/1988	AAAA - EEEE	AAAA - punti 72 EEEE - punti 40	BOLOGNA
GIARDINIERE FRANCESCA MARIA	1995/1996	AAAA - EEEE	AAAA - punti 38 EEEE - punti 44	FERRARA
GULMINI IRENE	2001/2002	AAAA - EEEE	AAAA - punti 18 EEEE - punti 112	FERRARA
SARDI MARIA	1996/1997	AAAA - EEEE	AAAA - punti 15 EEEE - punti 115	FERRARA
URSO MARIA CECILIA	2000/2001	AAAA - EEEE	AAAA - punti 29 EEEE - punti 24	FERRARA
SIMONE ELISABETTA	2000/2001	AAAA - EEEE	AAAA - punti 19 EEEE - punti 23	BARI

*

Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa, occorre ricordare che **le ricorrenti non sono state mai messe nelle condizioni di ottenere l'inserimento** nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE), **in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali**



graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede contenziosa, quale titolo abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell' 11 settembre 2013.

Secondo tale parere, infatti, *“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297”.*

Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, Il MIUR - in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio 2014-2017 - avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi anni dalle ricorrenti, concedendo alle stesse la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate appunto agli abilitati.

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, **tuttavia, non ha concesso** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Proprio per questi motivi, dunque, **gli Uffici Scolastici resistenti non hanno accolto la domanda di inserimento in graduatoria**, presentata dai ricorrenti dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, con la sentenza n. 1973 del 16/04/2015, ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l’effetto, **ha annullato decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai**



medesimi diplomati vecchio ordinamento l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.**

L'esclusione delle ricorrenti dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un **consolidato orientamento della Cassazione** secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una **"pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (V. Cassazione Civile n. 6752 del 2 aprile 2015 che richiama precedenti Cass. Sez. Un. n. 16756/14 e Cass. Sez. Unite n. 3032/11).**

*

Il suddetto approdo giurisprudenziale non è stato in nessun modo intaccato dall'ordinanza della Cassazione n. 27991 del 24.9.2013, più volte citata da controparte in modo non pertinente.

Tale ordinanza, infatti, ben lungi dal sancire la giurisdizione del giudice amministrativo in *subiecta materia*, **ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

Nella suddetta ordinanza, infatti, la Cassazione precisa che **"le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle graduatorie**



permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente **non si configurano come procedure concorsuali** e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario (...) Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola ... la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, **avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.**"

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, dunque, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo solamente in quanto "i docenti A.C.S., B.M. e S. D., precari inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del MIUR, **hanno impugnato innanzi al TAR per il Lazio (solo) il D.M. n. 44 del 2011 concernente l'"aggiornamento" delle graduatorie ad esaurimento del personale docente** ... sosten(endo) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché la **controversia riguarda non già le graduatorie** ma i criteri, che asseriscono essere illegittimi e arbitrari, adottati dal cit. D.M. per individuare gli aventi diritti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento". Detto in altri termini nel contenzioso azionato davanti al Tar Lazio i ricorrenti - diversamente dalla fattispecie in esame - **non hanno impugnato le graduatorie ad esaurimento o richiesto l'inserimento nelle stesse, bensì unicamente il DM. 44/2011 di aggiornamento** delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013.

Nella pronuncia 27991/2013 della Cassazione, infatti, si ricorda che la giurisdizione si deve attribuire al giudice amministrativo nella "[...] diversa ... fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la **regolamentazione stessa delle graduatorie** ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 ... In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della **regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte**, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e **non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria**,



eventualmente **previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.**"

Il giudice amministrativo, nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 della Cass. **ha quindi declinato la giurisdizione ogniqualvolta sia stata impugnata - unitamente al DM. - anche la graduatoria applicativa** dello stesso posto che "La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando "è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perchè siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto)," (Cass. SSUU 16 dicembre 2013, n. 27991) la giurisdizione è del giudice amministrativo. Non così quando oggetto del giudizio sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria." ²

*

Con il ricorso oggi in discussione, invero, le ricorrenti **rivendicano il diritto all'inserimento in graduatoria** onde **ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge**; e ciò **previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 253/2014 di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 aveva già accertato la illegittimità** ³.

² Così ex pluribus Tar Lazio, III bis., n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015, che osserva come "gli articoli 4 e 5 della L.A.C., che sanciscono il detto potere di disapplicazione del giudice ordinario, non pongono alcuna preclusione in relazione alla natura dell'atto amministrativo da disapplicare di tal che esso comunque non sfugge allo scrutinio incidentale del giudice ordinario: art. 4. "i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" art. 5. "In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie appliceranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.". E d'altra parte una differente interpretazione delle norme in tema di giurisdizione per i docenti ed il personale ATA, quando dinanzi al giudice amministrativo siano impugnatte le graduatorie ad esaurimento finisce per contrastare macroscopicamente con il riparto di giurisdizione stabilito dal d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 che affida appunto al giudice ordinario gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, come sono oramai pacificamente definite le graduatorie ad esaurimento dal Supremo Organo della giurisdizione. Nel caso in esame, pertanto, laddove permane la giurisdizione del giudice amministrativo avverso l'atto generale proposto, sulla domanda instata avverso le GAE definitive nella parte in cui non inseriscono le ricorrenti in possesso dell'abilitazione conseguita mediante i PAS va declinata la giurisdizione del giudicante a favore di quella del giudice ordinario".

³ La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.



Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta **alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione** secondo il quale *“in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle **controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria** ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo **la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione**, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, **dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.**”*

*

Tale orientamento è stato recepito dalla **giurisprudenza di merito** la quale - sempre con specifico riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che **“da un lato, le controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nella graduatoria rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posto che si rendano disponibili e dunque atti ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del dl.vo n. 165/2001, art. 5 (Cass. SU. n. 2799/2013), dall'altro lato il DM. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via incidentale, è stato annullato dal Consiglio di Stato, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle GAE (sent. n. 1973/2015)”** ⁴. Invero *“più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice*

⁴ Così: Tribunale di Como del 16.5.2015.



ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass SS.UU. n. 27991/2013)."⁵

*

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai pacifica nel ritenere che "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"⁶.

Come rimarcato dal **Consiglio di Stato** "l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha confermato in parte qua quanto in precedenza affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze 10 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 14496 e 3 aprile 2010, 10510 a proposito della devoluzione al g.o. delle controversie relative non soltanto all'aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma **anche di quelle in cui (come nel caso di specie) si tratti dell'inserimento per la prima volta nell'ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti**, per il cui apprezzamento non residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità. 5.- Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all'inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all'OM 4 agosto 1996 n. 455 ... ricorrono in definitiva i (tre) presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomofilachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia (ci si riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell'attività esercitata dall'amministrazione ed all'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti: a) quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante all'iscrizione nell'ambito di una graduatoria quale quella di cui all'OM n. 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo (al

⁵ Così: Tribunale di Pordenone ordinanza dell'11.6.2015.

⁶ Così: Consiglio di Stato sez. VI 24/11/2014, n. 5795 in *Foro Amministrativo*, 2014, 11, 2813.



ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto); b) quanto al secondo aspetto, l'attività esercitata dall'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati; c) quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall'Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l'assenza di una procedura squisitamente valutativa (e non meramente accertativa) e l'assenza di un atto di approvazione. La sussistenza della giurisdizione del g.o. nella materia di che trattasi non è riferibile a un presunto 'diritto soggettivo all'assunzione' dell'interessato, quanto – piuttosto – nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole di fatto automatiche e predeterminate. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divise potrebbe giungersi in relazione al fatto che l'attività di inserimento dell'ambito delle graduatorie per cui è causa è posta in essere da amministrazioni pubbliche. Sotto tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva oggetto di tutela (art. 103, Cost. – criterio c.d. della causa petendi -) e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela." ⁷

In sintesi “La giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti **si estende non solo allo scorrimento ma anche all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle stesse**; invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella materia de qua, è riferibile **all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria** retta da regole predeterminate, atteso

⁷ Così Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2625, che ricorda inoltre come "nell'ambito delle graduatorie permanenti (in seguito: graduatorie a esaurimento) la materiale predisposizione della graduatoria avviene sulla scorta della previa, periodica emanazione di appositi decreti ministeriali, senza che ciò valesse di per sé a conferire valenza concorsuale a procedura che ne erano sostanzialmente prive. Quanto al fatto che nel caso in esame vi fosse un organo tecnico deputato all'attribuzione dei punteggi sui titoli dei candidati, tale circostanza non risulta sufficiente a superare le conclusioni già tracciate dalla giurisprudenza richiamata. Al riguardo si osserva che i criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli dei candidati fossero predeterminati in base ad apposite 'griglie' di valutazione riferibili a ciascun tipo di titolo valutabile, in tal modo lasciando alle Commissioni un ruolo meramente attuativo, privo di effettivi margini di discrezionalità valutativa.".



che l'attività dell'Amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria." ⁸.

*

Lo stesso **Tar Lazio, sez. III**, con **sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838**, ha inoltre recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione **proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali** in quanto "*sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto*" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)."

Negli stessi termini è possibile richiamare le **sentenze del TAR Lazio, sezione III bis, n. 4037/2015 del 29 gennaio 2015 n. 4464/2015 del 23 marzo 2015, n. 3418/2015 del 2 marzo 2015, n. 6118/2015 del 28 aprile 2015 n. 5164/2015 dell'8.04.2015, n. 6451/2015 del 5 maggio 2015; n. 7630/2015 e n. 7631/2015 del 28 maggio 2015, n. 8542/2015 del 19 giugno 2015, n. 8757/2015 del 30 giugno 2015, n. 8786/2015 del 01 luglio 2015, n. 8848/2015, n. 8846/2015, n. 08844/2015, n. 08839/2015, n. 8838/2015 e n. 8836/2015 del 2 luglio 2015**, che hanno ribadito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo proprio in ordine alla impugnativa delle graduatorie ad esaurimento emanate in forza del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 senza l'inserimento dei diplomati magistrali.

Per ragioni di completezza si ricorda come **lo stesso dm. 325/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che "la giurisdizione in materia di graduatorie**

⁸ Così Consiglio di Stato sez. II 03/03/2014, n. 78, in *Foro Amministrativo* 2014, 3, 835, e in termini Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11, nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n.03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015.



ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro".

* * *

B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON CONSENTIVANO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalle ricorrenti, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"*.

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, **è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, **ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999**⁹.

⁹ L'art. 1 del D.L. n. 97 del 7.4.2004, convertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, ha previsto " A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 2997 e successive modificazione (..) sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (..) in base alla Tabella allegata al presente decreto. (...). La Tabella allegata di cui sopra è stata per l'appunto denominata: "**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre**



I diplomati magistrali, però, a causa **a causa del disconoscimento – fino al mese di marzo del 2014 – del valore abilitante del titolo** da essi posseduto, **non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa**, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

§

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (...). *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie** da effettuare per il biennio 2007-2008 **per i docenti già in possesso di abilitazione**, (...)*».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di **“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”**, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma **facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE"**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti**

2006, n. 296)”. **Al punto A)**, a sua volta denominato **TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA** viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria:

- *il superamento di un concorso per titoli ed esami;*
- *il superamento di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;*
- *il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*
- *l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento **comunque posseduto** e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.*

È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento **“comunque posseduto”** è titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.



candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento** nella terza fascia **dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.**

Le ricorrenti però, **NON SONO “NUOVI ABILITATI”**, nel senso che **il conseguimento del titolo abilitante è avvenuto per tutti entro l'a.s. 2001/2002.**

§

3. Il riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale¹⁰.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: “Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell'Infanzia)”.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “[...] **continuano ad applicarsi** limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo **il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti**, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di

¹⁰ Si consideri che il **Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923** denominato “*Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali*” **all'art. 53** - intitolato “*Dell'istruzione magistrale*” - prevedeva come “*L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali*”. **L'art. 71, 6 comma**, del Regio Decreto citato, stabiliva “*L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici*”. L'art. 39 del Testo Unico approvato con **Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577**, come modificato dalla **L. n. 239 del 30.07.1991**, prevede “*Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali”.*



maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".**

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'**art. 15, comma 7, il DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale** iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare*", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "*In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna***".

*

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:



- i **diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è **riconosciuto valore abilitante all'insegnamento**;

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante all'insegnamento**.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa "**I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale**".

§

4. Il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell' 11 settembre 2013 e il riconoscimento della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. n. 3813 dell' 11 settembre 2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

§

5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e il riconoscimento dell'abilitazione posseduta dalle ricorrenti come titolo idoneo per l'ingresso nelle graduatorie per cui è causa.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 **ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della**



domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

L'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento risiede **esclusivamente** nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, **non ha mai concesso** l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, **le ricorrenti hanno reiterato la richiesta di inserimento, già formulata in**



forma cartacea dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014, inviando una diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Anche tale diffida, però, non ha sortito effetto.

§

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 *in parte qua*.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché **l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes***, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).**

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con



conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.**

* * *

7. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006** – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un **nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti** che si effettuerà **nel mese di giugno-agosto 2015.** Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare **esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso,** unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

* * *

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, **chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI



**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ
CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE**

- A. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ferrara, Bologna e Bari di rispettivo richiesto inserimento come indicato nella tabella riportata nel ricorso;**
- B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Ferrara, Bologna e Bari di rispettivo richiesto inserimento come indicato nella tabella riportata nel ricorso, classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, relative al personale docente, **nella parte d’interesse**, ossia nella parte in cui non prevedono l’inserimento a pieno titolo delle ricorrenti.**

- accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell’Ambito Territoriale di Ferrara, Bologna e Bari di rispettivo richiesto inserimento come indicato nella tabella riportata nel ricorso, classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), **condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l’inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall’approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.**

Le ricorrenti evidenziano che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della



illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di **condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie** a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI

- 1) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 2) Autocertificazione punteggio da G.I. + graduatoria G.I. aa.ss. 2014/2017;
- 3) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria, relative ricevute e riscontro dell'Ambito Territoriale;
- 4) Domanda di inserimento in GAE 2014, relative ricevute e riscontro dell'Ambito Territoriale;
- 5) Ultimo contratto a tempo determinato del ricorrente presso la scuola pubblica statale;
- 6) Autocertificazione della condizione lavorativa del ricorrente
- 7) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 8) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 9) Graduatorie ad esaurimento definitive 2014/2017, III Fascia, dei 101 Ambiti Territoriali di Italia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di **Ferrara, Bologna e Bari di rispettivo richiesto inserimento come indicato nella tabella riportata nel ricorso** per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione **in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017**.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- **l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio** e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19



febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;**
- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;**
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c.** - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati



FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia **(AAAA)** e Scuola Primaria **(EEEE)**, **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**

- a) **autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede, **numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) **nome dei ricorrenti** e indicazione dell'**amministrazione intimata;**
- c) **sunto dei motivi del ricorso;**
- d) **indicazione dei controinteressati, genericamente individuati** come ***“tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Ferrara, Bologna e Bari di rispettivo richiesto inserimento come indicato nella tabella riportata nel ricorso***”;
- e) **testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.**

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed è stato versato il contributo unificato di € 259,00 in quanto le ricorrenti Giardiniere Francesca e Gulmini Irene non hanno un reddito familiare inferiore a € 34.107,32, come da dichiarazione che si deposita.

Salvis iuribus



Ferrara, li 13.07.2015

Avv. Tiziana Sponga

Avv. Fabio Ganci

Avv. Walter Miceli

